



Lotta alla violenza sessuale sui minori in internet – presa di posizione sulla situazione in Svizzera

Indice

1. Introduzione	1
2. La violenza sessuale è sempre reale	3
3. Bilancio e campi d'azione	4
3.1 In Europa	4
3.2 In Svizzera	5
4. Richieste di Protezione dell'infanzia Svizzera	9

Sintesi

Le segnalazioni riguardanti le rappresentazioni pedopornografiche in internet hanno raggiunto nuovamente un'entità preoccupante. Internet e i servizi di messaggistica sono un'enorme mezzo di diffusione per i pedocriminali. Nelle piattaforme esistenti, i delinquenti possono facilmente entrare in contatto e scambiare materiale pedopornografico. Emergono nuove forme di veicolazione degli abusi sui minori. I confini geografici non hanno un ruolo in questi casi. A differenza dell'Unione europea, in Svizzera la Confederazione non punta a una strategia comune e unitaria, bensì dal gennaio 2021 ha deciso di affidare ai Cantoni le proprie attività riguardanti le operazioni di infiltrazione nel campo della cyber-pedocriminalità. Per questo motivo, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna in ambito politico e sociale per impedire le rappresentazioni pedopornografiche e la violenza sessuali sui minori e per minimizzare i rischi in internet.

1. Introduzione

Staufen, Lügde, Bergisch Gladbach: in Germania, casi sempre più recenti di bambini vittime di abusi sessuali stanno scuotendo l'opinione pubblica. Il caso pedocriminale di Bergisch Gladbach è uno dei più grandi scoperti finora e si estende ormai a tutta la Germania. È partito attraverso una perquisizione nella casa di un cuoco e manager alberghiero nell'autunno del 2019. Gli inquirenti hanno rinvenuto presso questa persona enormi quantità di materiale pedopornografico. Hanno inoltre individuato contatti digitali con altri uomini che scambiavano in internet foto e video di abusi sui minori.



Gli inquirenti stanno ora seguendo 30 000 tracce digitali. Si sospetta che si tratti di una rete pedocriminale internazionale.¹ Il caso di Bergisch Gladbach non è quindi ristretto a livello regionale, bensì è un caso per molti versi senza confini, che evidenzia in modo spaventoso la grande importanza attuale delle chat in internet e dei servizi di messaggistica tipo WhatsApp come veicoli tecnici per i pedocriminali. In internet esistono strutture attraverso le quali i delinquenti possono mettersi in contatto tra loro, scambiarsi materiale pedopornografico e anche organizzarsi per stupri congiunti. I confini geografici non hanno un ruolo in questi casi.

Tuttavia, a differenza dell'Unione europea, in Svizzera la Confederazione non punta a una strategia comune e unitaria, bensì dal gennaio 2021 ha deciso di affidare ai Cantoni le proprie attività riguardanti le operazioni di infiltrazione sulla cyber-pedocriminalità.² Questo, nonostante il fatto che i Cantoni dedichino poche o nessuna risorsa alla lotta contro la cyber-pedocriminalità.³ Tuttavia, le risorse finanziarie e umane sono indispensabili per l'individuazione dei delinquenti.

Negli ultimi anni, i casi sospetti di pornografia infantile o di rappresentazioni pedopornografiche sono aumentati in modo massiccio in Svizzera, il che è riconducibile in parte alle nuove possibilità di diffusione digitale.

In futuro, la Statistica criminale di polizia svizzera (SCP) dovrebbe consentire di migliorare i dati sull'identificazione e la registrazione dei reati che rientrano nella sfera "cyber". Secondo l'UST, i primi dati dovrebbero essere pubblicati entro marzo 2021 in collaborazione con i Cantoni, sulla base dell'anno 2020.⁴ La SCP 2020 sarà pubblicata nel marzo 2021 per la prima volta con dati sulla criminalità digitale (cybercriminalità). La novità è che sarà indicato il numero di reati registrati dalla polizia e il numero di persone accusate e offese nell'ambito dei "cyber-reati sessuali". I dati saranno suddivisi in base al tipo di reato denunciato. Ad esempio, la suddivisione riguarderà l'avvio di contatti sessuali con bambini via internet (il cosiddetto grooming), la richiesta di ulteriore materiale fotografico con la minaccia di pubblicare fotografie (la cosiddetta sextortion), la partecipazione ad atti sessuali con bambini tramite webcam (il cosiddetto live streaming). Questi atti verranno poi sussunti tra i corrispondenti reati contemplati dal CP.

Come fondazione nazionale, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna a garantire che tutti i bambini nella nostra società crescano con dignità e senza violazioni alla loro integrità fisica ed emotiva.

¹ Principale indiziato accusato di 79 reati, "ZEIT ONLINE" del 17.08.2020, disponibile (in tedesco) su <<https://www.zentralplus.ch/kampf-gegen-kindsmissbrauch-zuger-polizei-hat-gegenueber-luzern-die-nase-vorn-1856157/>>.

² Fedpol affida la ricerca di pedocriminali ai Cantoni, 10vor10, SRF del 20.07.2020, disponibile (in tedesco) su <<https://www.srf.ch/news/schweiz/detektiv-arbeit-im-internet-fedpol-gibt-suche-von-paedo-kriminellen-an-kantone-ab>>.

³ Lotta contro gli abusi sui minori: la polizia di Zugo è un passo avanti rispetto a Lucerna 31.07.2020, "zentralplus", la rivista online per Lucerna e Zugo, disponibile (in tedesco) su <<https://www.zentralplus.ch/kampf-gegen-kindsmissbrauch-zuger-polizei-hat-gegenueber-luzern-die-nase-vorn-1856157/>>.

⁴ Statistica criminale di polizia (SCP), rapporto annuale 2019 dei reati registrati dalla polizia, pag. 9, disponibile su <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.assetdetail.11147494.html>>.



Per questo motivo, da anni Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna con successo a favore dei diritti dei minori e contro ogni forma di violenza nei loro confronti. La violenza sessuale – sia online che offline – è una delle aree problematiche centrali. Alla luce degli ultimi sviluppi, con il presente documento Protezione dell'infanzia Svizzera prende posizione sulla cyber-pedocriminalità.

2. La violenza sessuale è sempre reale

In paesi come la Svizzera, il digitale permea tutti i settori della vita dei bambini. Ad esempio, il 99% degli adolescenti tra i 12 e i 19 anni possiede uno smartphone.⁵ L'86% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni utilizza internet almeno occasionalmente.⁶ I bambini e gli adolescenti usano i media digitali per guardare film, scambiare idee sui social network, giocare, condividere foto, studiare, ecc. Sebbene gran parte dell'esperienza con i media digitali sia considerata positiva da bambini e adolescenti, i media digitali celano anche pericoli.⁷ Questo accade perché la violenza sessuale su bambini e adolescenti viene sempre più spesso commessa online. Negli ultimi anni si è osservato, ad esempio, un aumento significativo del cyber-grooming:⁸ oltre il 30% degli adolescenti è stato abbordato, già una volta, online da una persona sconosciuta con intenzioni sessuali indesiderate.⁹ Non solo il numero delle condanne penali ai sensi dell'art. 197 CP è in forte aumento, come già detto, ma anche il numero delle segnalazioni di sospetto: nel 2018, l'organizzazione privata americana non-profit "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) ha segnalato a Fedpol circa 9000 casi sospetti di pornografia illegale. A seguito di una legge in vigore negli USA dal 2014, i servizi internet americani (ad es. Facebook) sono tenuti a informare il NCMEC dei contenuti illegali.¹⁰ Fedpol verifica in seguito la responsabilità penale in conformità con il diritto svizzero.

La violenza sessuale sui minori è sempre una cosa reale, sia online che offline, e ha effetti devastanti sulle vittime. Le vittime di violenza sessuale online sono spesso doppiamente danneggiate: in primo luogo, quando subiscono l'abuso, e di nuovo quando i video o le foto dell'abuso sono diffusi su internet. Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna, pertanto, a garantire che la violenza sessuale sui minori perpetrata online sia trattata come un vero e proprio abuso sui minori, ossia in conformità con

⁵ Suter Lilian/Waller Gregor/Bernath Jael/Külling Céline/Willemse Isabel/Süss Daniel, JAMES – Giovani, attività, media – rilevamento in Svizzera, rapporto sugli esiti dello studio JAMES 2018, ZHAW, 2018, p. 64 (citato: JAMES 2018): disponibile (in tedesco) su <https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2018/Ergebnisbericht_JAMES_2018.pdf>.

⁶ Genner Sarah/Suter Lilian/Waller Gregor/Schoch Pia/Willemse Isabel/Süss Daniel, MIKE – Media, interazione, bambini, genitori: rapporto sugli esiti dello studio MIKE, ZHAW 2017, p. 28 (citato: MIKE 2017): disponibile (in tedesco) su: <<<https://www.zhaw.ch/en/psychology/research/media-psychology/media-use/mike/#c123357>>.

⁷ JAMES 2018, p. 40.

⁸ Willemse Isabel/Waller Gregor/Genner Sarah/Suter Lilian/Oppliger Sabine/Huber Anna-Lena/Süss Daniel, JAMES – Giovani, attività, media - rilevamento in Svizzera. ZHAW, 2014, disponibile (in tedesco) su <https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2014/Ergebnisbericht_JAMES_2014.pdf>. Nel 2014, ad esempio, solo un quinto degli adolescenti ha detto di avere già una volta fatto l'esperienza del cyber-grooming.

⁹ JAMES 2018, p. 53.

¹⁰ Accusato per invio di pornografia pesante: un siriano ha temuto per la sua esistenza, "Tagblatt" del 23.03.2020, disponibile (in tedesco) su <<https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/existenzangst-wegen-pornografie-ld.1206525>>.



i relativi reati del Codice penale. Il termine pornografia infantile è utilizzato nel linguaggio colloquiale e in vari atti legislativi internazionali e nazionali. Esso è impreciso e banalizzante. Le rappresentazioni pornografiche aventi per oggetto bambini raffigurano sempre abusi sui minori e sono illegali. Per questo motivo, Protezione dell'infanzia Svizzera preferisce il termine immagini o rappresentazioni pedopornografiche, per esprimere anche linguisticamente che ciascuna di queste immagini – foto, video o registrazioni in live streaming – costituisce un crimine ai sensi del Codice penale svizzero.

3. Bilancio e campi d'azione

3.1 In Europa

Non solo in Svizzera, ma anche nell'Unione europea, l'abuso sessuale sui minori perpetrato in internet sta aumentando enormemente. Tra il 2010 e il 2019, il numero di segnalazioni di abusi sessuali sui minori online in Europa è aumentato da 23 000 a 800 000.¹¹ Secondo l'ultimo rapporto di Europol, la pandemia COVID-19 ha registrato un ulteriore enorme aumento della cyber-pedocriminalità.¹² Quasi il 90% di tutti i siti web con rappresentazioni di violenza sessuale sui minori sono stati visitati in Europa o in particolare nei Paesi Bassi, il che rende l'Europa una scena del crimine di livello mondiale secondo la commissaria UE per gli affari interni Ylva Johansson.¹³

Per contrastare questo problema, la Commissione europea non si è fermata alle parole, ma ha proceduto con dei fatti: nel luglio 2020 ha presentato al Parlamento e al Consiglio dell'UE una strategia europea comune per combattere gli abusi sessuali sui minori online e offline per gli anni dal 2020 al 2025.¹⁴ Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con grande favore l'azione della Commissione europea e sottolinea che *ora* tutti i veli che celano la violenza sessuale sui minori devono essere sollevati anche in Svizzera

¹¹ Comunicato stampa della Commissione europea del 10.06.2020, disponibile (in tedesco) su <https://ec.europa.eu/germany/news/20200610-kampf-gegen-sexuellen-missbrauch_de>.

¹² L'affermazione riguarda in particolare marzo 2020, quando un grande numero di Paesi europei ha imposto il lockdown.. Cfr. rapporto Europol "Sfruttare l'isolamento: autori e vittime di abusi sessuali sui minori online durante la pandemia Covid-19", 19.06.2020, disponibile (in inglese) su <<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/exploiting-isolation-offenders-and-victims-of-online-child-sexual-abuse-during-covid-19-pandemic>>.

¹³ Intervento della commissaria UE Johansson a un webinar su "Prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori: verso una risposta dell'UE" del 09.06.2020, disponibile (in inglese) su <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/speech-commissioner-johansson-webinar-preventing-and-combating-child-sexual-abuse-exploitation_e>.

¹⁴ Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 24.07.2020, disponibile (in inglese) su <<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff4aa231-a71e-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en/format-RDF/source-144553153>>.



L'attuale strategia della Commissione europea, che mira a combattere la cyber-criminalità con decisione e con forze congiunte, assume un ruolo modello. La sintetizziamo qui di seguito. Con otto misure, gli Stati UE mirano a un obiettivo comune unendo le proprie risorse: gli Stati membri devono ratificare l'attuazione della direttiva sugli abusi sessuali sui minori in via prioritaria. La Commissione europea continuerà ad avvalersi dei propri poteri esecutivi e, se necessario, avvierà procedure d'infrazione per garantire una rapida attuazione. Europol intende istituire un cosiddetto laboratorio dell'innovazione per facilitare lo sviluppo delle capacità nazionali in modo da tenere il passo con gli sviluppi tecnologici. Il pacchetto di misure prevede anche la creazione di un centro europeo per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali sui minori (online e offline). Questo centro dovrà ricevere le segnalazioni di aziende e privati su accadimenti in Internet, eventualmente anche verificare se si tratta di reati, e poi effettuare la segnalazione alle autorità inquirenti. Inoltre, esperti dovranno sostenere gli Stati membri nei programmi di prevenzione e far conoscere meglio progetti esemplari negli stessi Stati membri. Un altro punto focale è il sostegno alle vittime, ad esempio, in merito alla rimozione di video o foto da internet per proteggere la loro privacy ed evitare che debbano vivere con la consapevolezza dell'esistenza di queste documentazioni di crimini per il resto della loro vita. Il nuovo centro collaborerà con il Centro europeo contro il cyber-crime dell'organismo europeo di polizia Europol con sede all'Aia. La Commissione europea ha, inoltre, avviato un processo assieme al settore economico privato per rilevare e valutare le possibili soluzioni tecniche per l'individuazione e la denuncia di abusi sessuali sui minori nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, che sono cifrate end-to-end, entro la fine del 2020 e per affrontare le sfide e le opportunità normative nella lotta contro questi crimini. In futuro, tutti i fornitori di servizi saranno obbligati a cercare attivamente sulle loro piattaforme immagini di abusi sui minori. Per quanto riguarda la cosiddetta crittografia end-to-end, occorre trovare il modo di consentire lo svolgimento di indagini nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati.¹⁵ Le relative basi giuridiche devono essere adeguate di conseguenza.¹⁶ La Commissione europea continuerà a contribuire all'innalzamento degli standard globali per la protezione dei minori contro gli abusi sessuali promuovendo la cooperazione tra più soggetti attraverso l'Alleanza globale "WePROTECT" e finanziamenti mirati.

3.2 In Svizzera

In Svizzera, nel 2019 sono stati condannati 605 minori per reati ai sensi dell'articolo 197 del CP.¹⁷ Questo dato dimostra che i minori possono essere non solo vittime, ma anche autori di reati. Ogni

¹⁵ Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 24.07.2020, pag. 2.

¹⁶ Si tratta della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, GU L 335 del 17.12.2011. Per semplicità, in questo documento ci riferiamo alla direttiva con il nome di "Direttiva sugli abusi sessuali sui minori".

¹⁷ Statistiche sulle condanne penali 2019, condanne di adulti e minori per crimini o delitti dopo pena principale, disponibile (in tedesco) su <<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht.assetdetail.13407200.html>>.



minore è perseguibile per la produzione, la distribuzione o il consumo di pornografia vietata (ad esempio attività sessuali con bambini o animali, o atti di violenza). È perseguibile, inoltre, un minore che renda disponibile pornografia generalmente consentita ad altri minori di età inferiore ai 16 anni, ad esempio condividendo tali contenuti nelle chat di WhatsApp.

Per determinati tipi di condotta, la legislazione svizzera in materia di responsabilità penale prevede due categorie di età: una per i minori di età inferiore ai 16 anni e una per i minori di età superiore ai 16 anni. Pertanto, gli adolescenti di età superiore ai 16 anni rimangono impuniti se fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, materiale pornografico che li raffigura (art. 197 cpv. 8 CP). D'altro canto, i minori di età inferiore ai 16 anni che riprendono attività sessuali proprie producono rappresentazioni pedopornografiche vietate e sono quindi perseguibili.

Competenze: Confederazione e Cantoni

Secondo l'articolo 123 cpv. 1 della Costituzione federale, la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. Secondo l'articolo 22 del Codice di procedura penale (CPP¹⁸), le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale (la cosiddetta giurisdizione cantonale originaria).

Il Tribunale federale è responsabile di un elenco esaustivo di reati (art. 23 CPP; tra gli altri i reati di criminalità organizzata, criminalità economica, i reati contro gli interessi della Confederazione). Secondo la formulazione di questo elenco, i delitti contro l'integrità sessuale dei bambini non sono in linea di principio inclusi. Ne consegue che tali reati non sono perseguiti, imputati e giudicati dal Ministero pubblico della Confederazione, ma dai tribunali cantonali.

Per quanto riguarda il diritto di polizia, la competenza legislativa spetta generalmente ai Cantoni. Nel campo del diritto di polizia, il Governo federale ha solo poteri frammentari. Di conseguenza, tutti i Cantoni emanano le proprie leggi di polizia. Esse disciplinano i compiti e i poteri, ad esempio riguardo l'ambito delle indagini indipendenti dai sospetti, così come riguardo l'organizzazione dei rispettivi corpi di polizia.

Per contro, secondo l'articolo 27 cpv. 2 del Codice di procedura penale, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Confederazione in caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone (se ne parla più dettagliatamente in seguito). Se una segnalazione vertente sul sospetto di cyber-pedocriminalità non può essere con chiarezza attribuita a un Cantone, qualsiasi autorità inquirente svizzera (compresa Fedpol) può condurre le prime indagini per chiarire la competenza in base agli articoli 27 e 28 del Codice di procedura penale. Le decisioni relative all'avvio di un simile procedimento sono prese in consultazione.

¹⁸ Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007; RS 312.0.



Come già affermato, i Cantoni hanno generalmente la responsabilità dell'azione penale contro la pedocriminalità, anche quella online. Tuttavia, ai sensi della legge sugli uffici centrali,¹⁹ Fedpol svolge le cosiddette funzioni di ufficio centrale nella lotta contro la pedocriminalità. In esse rientra anche il compito di garantire l'interfaccia tra l'estero, Fedpol e le forze di polizia cantonali. Da un lato, Fedpol assicura lo scambio di intelligence criminale con l'Interpol e l'Europol, il funzionamento del cosiddetto Single Point of Contact (SPOC) 24/7²⁰, il distacco di un addetto di polizia informatica presso l'Ufficio di collegamento di Europol, nonché il funzionamento del Punto di contatto nazionale per la cooperazione con il NCMEC statunitense (vedi sopra). Dall'altro lato, Fedpol si occupa del triage e dell'assegnazione diretta al Cantone o ai Cantoni interessati, nonché del coordinamento operativo dei complessi di casi nazionali e intercantonali.

Tuttavia, le attività investigative della polizia o l'avvio e lo svolgimento di indagini penali sono di competenza delle autorità inquirenti cantonali. Le diverse prassi dei Cantoni riguardo l'azione penale sono una conseguenza della ripartizione federalistica delle competenze. Alla luce di ciò, viene chiarita la competenza cantonale e il dossier sui sospetti è trasmesso alla polizia cantonale competente. Poiché Fedpol deve trasmettere ai Cantoni tutte le segnalazioni con contenuto penale (i reati nel settore della cyber-pedocriminalità sono perseguibili d'ufficio), ne deriva un grande numero di procedimenti penali cantonali.

I Cantoni, ad eccezione di Appenzello Esterno e Appenzello Interno, hanno istituito – dal momento dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale – delle basi giuridiche (nelle leggi di polizia) che consentono operazioni di infiltrazione *indipendenti dai sospetti*. Affinché le forze di polizia cantonali possano individuare e prevenire tempestivamente i reati incipienti, è necessario che in determinati settori siano in grado di svolgere operazioni di infiltrazione. Questa è una fase preparatoria al procedimento penale o tesa all'individuazione di atti criminali in vista del procedimento penale vero e proprio. Ne consegue che in tali casi non sussiste un sospetto sufficiente o urgente di un reato. L'obiettivo è consentire ai membri delle forze di polizia cantonali di infiltrarsi in un determinato gruppo di persone senza essere riconosciuti come agenti di polizia. Le operazioni di infiltrazione svolgono un ruolo importante nella lotta alla pedocriminalità nei luoghi di incontro virtuale. Secondo la legge cantonale corrispondente in materia di polizia, la polizia cantonale deve essere in grado di rintracciare eventuali delinquenti in rete prima che un reato venga commesso o denunciato. In particolare, essa può utilizzare identità fittizie (ad esempio nickname o avatar), come è usuale in questo ambiente, e comportarsi di conseguenza. Non appena vi è il sospetto sufficiente di un reato contro una determinata persona, si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale federale. In questi casi, la polizia cantonale si mette immediatamente in contatto con il Ministero pubblico, che ordina un'inchiesta mascherata

¹⁹ Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati, LUC; RS 360.

²⁰ Ciò avviene in conformità con la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012 (RS 0.311.43).



ai sensi dell'articolo 285a e seguenti del Codice di procedura penale e la sottopone all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

Come già detto, da gennaio 2021 la Confederazione affiderà ai Cantoni le sue operazioni di infiltrazione indipendenti dai sospetti nel campo della cyber-pedocriminalità. Tali compiti richiedono personale specializzato ed esperto, che deve essere assistito di conseguenza. Poiché giungono molte segnalazioni dall'estero, la Confederazione ha bisogno di una polizia federale equipaggiata in modo efficace contro la cyber-pedocriminalità, che sia fortemente interconnessa sia a livello internazionale che europeo e nazionale. Una strategia nazionale può provvedere alla messa a punto del coordinamento delle operazioni di infiltrazione intercantonali indipendenti dai sospetti e al sostegno degli organi cantonali conformemente alla legge sugli uffici centrali. Attraverso questa strategia è possibile individuare le modifiche legislative necessarie per combattere la cyber-pedocriminalità, ad esempio nell'ambito della crittografia end-to-end, o tramite la creazione di un servizio di segnalazione non statale.

Le strategie "Svizzera digitale"²¹ e "Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi 2018-2022"²² non contribuiscono alla lotta contro la cyber-pedocriminalità. Mancano, dunque, misure concrete per proteggere i minori dai pedocriminali su internet.

Campi d'azione

Protezione dell'infanzia Svizzera prende atto dei seguenti preoccupanti sviluppi riguardanti le rappresentazioni pedopornografiche:

- 1.** Mentre a livello internazionale il numero di segnalazioni di rappresentazioni pedopornografiche è aumentato in modo massiccio negli ultimi anni, in Svizzera il numero di condanne di adulti ai sensi dell'art. 197 CP rimane relativamente esiguo.
- 2.** In Svizzera, per contro, sono sempre più spesso condannati dei minori per pornografia vietata.
- 3.** Sono scarsi i dati raccolti dalle autorità svizzere sulle rappresentazioni pedopornografiche registrate o consumate in Svizzera.
- 4.** A tutt'oggi non sono disponibili statistiche a livello nazionale che forniscono informazioni sulle condanne per reati nel campo della cyber-pedocriminalità.

²¹ Disponibile su <<https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/digitale-e-internet/strategia-svizzera-digitale.html>>.

²² Disponibile su <https://www.isb.admin.ch/isb/it/home/ikt-vorgaben/strategien-teilstrategien/sn002-nationale_strategie_schutz_schweiz_cyber-risiken_ncs.html>.



5. Secondo le nuove disposizioni della legge sulle telecomunicazioni (LTC), i provider sono obbligati a segnalare le rappresentazioni pedopornografiche solo se si imbattono in esse accidentalmente o se ne vengono a conoscenza attraverso terzi.²³
6. A partire dal 1° gennaio 2021, la Confederazione affiderà ai Cantoni le operazioni di infiltrazione nel campo della cyber-pedocriminalità. Per un buon funzionamento dell'azione penale è indispensabile un coordinamento al di là dei confini cantonali e nazionali.
7. Sono carenti le offerte di consulenza e di trattamento preventivi per le persone attratte sessualmente da minori. Queste offerte devono ridurre il carico psichico sulle persone coinvolte e sviluppare assieme a loro strategie per affrontare meglio le situazioni quotidiane problematiche in generale e nel confronto con i minori in particolare. Queste misure possono prevenire le aggressioni sessuali sui bambini e sugli adolescenti.²⁴

Sulla scorta di questi punti preoccupanti, Protezione dell'infanzia Svizzera ha formulato 15 richieste, che sono elencate qui di seguito e raggruppate in base ai campi d'azione.

4. Richieste di Protezione dell'infanzia Svizzera

Con riferimento ai campi d'azione illustrati e all'attuale strategia della Commissione europea, si possono ricavare diverse richieste per la Svizzera. Protezione dell'infanzia Svizzera sottolinea che la revisione effettuata sulla legge sulle telecomunicazioni deve essere sfruttata per implementare al più presto possibile le disposizioni riguardanti la protezione dei bambini e degli adolescenti²⁵ – anche nel

²³ Art. 46a cpv. 3 LTC; cfr. FF 2019 2619.

²⁴ Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale dell'11 settembre 2020 "Misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori" in adempimento dei postulati Rickli Natalie 16.3637 e Jositsch Daniel 16.3644 "Progetto di prevenzione 'Kein Täter werden' in Svizzera" del 12 settembre 2016, disponibile su <<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80366.html>>.

²⁵ L'art. 46a (nuovo) LTC recita:

«¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.

² Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala internazionale informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale, l'UFCOM, l'Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Possono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all'estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro dall'Ufficio federale di polizia. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano all'Ufficio federale di polizia casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi.»

momento in cui il Consiglio federale emanerà le disposizioni esecutive. Per attuare le richieste di Protezione dell'infanzia Svizzera, tutti i livelli coinvolti devono agire il più rapidamente possibile e di concerto, perché internet non conosce confini geografici, né politici.²⁶

Inoltre, la lotta contro la violenza sessuale sui minori perpetrata online non dovrebbe limitarsi all'emanazione di pertinenti disposizioni legislative e all'azione penale. Sono necessari programmi e strutture di prevenzione completi per combattere la violenza sessuale sui minori online in una fase precoce. In questo contesto, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna a potenziare gli sforzi di prevenzione capillari in tutta la Svizzera e a mettere a disposizione risorse adeguate. Il capitolo 2 della Convenzione di Lanzarote²⁷ impone agli Stati contraenti l'obbligo di adottare le misure legislative o di altro genere necessarie per prevenire tutte le forme – anche digitali – di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale sui minori.

²⁶ Nella strategia del DFGP di lotta alla criminalità 2020-2023 presentata nel giugno 2020 non vi è un richiamo centrale alla cyber-pedocriminalità, cfr. Strategia di lotta alla criminalità 2020-2023, disponibile su <<https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/attualita/news/2019/2019-12-06.html>>.

²⁷ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, entrata in vigore per la Svizzera il 01.07.2014, RS 0.311.40.



Protezione dell'infanzia Svizzera esige:

Nel campo d'azione 1:

1. La produzione di rappresentazioni pedopornografiche online deve essere punita allo stesso modo degli abusi reali sui minori, secondo le disposizioni penali in materia.
2. Il quadro sanzionatorio per i reati di abuso sui minori deve essere inasprito.
3. Riguardo la messa a disposizione di una piattaforma internet da parte di una rete di pornografia infantile organizzata professionalmente, che serve agli utenti pedofili per pubblicare e accedere a file di immagini e video pedopornografici attraverso la pubblicazione di link, deve essere istituita una fattispecie di reato di distribuzione di materiale pedopornografico in forma di associazione criminale.
4. I Cantoni devono perseguire la cyber-pedocriminalità in via prioritaria e con coerenza e punirla di conseguenza.

Nel campo d'azione 2:

5. Vanno implementate sistematicamente misure preventive volte a impedire ai bambini di diventare loro stessi autori di reati e ne deve essere verificata l'efficacia.

Nei campi d'azione 3 e 4:

6. Sono necessarie statistiche e informazioni su scala nazionale svizzera riguardo le rappresentazioni pedopornografiche registrate o consumate in Svizzera.
7. Sono necessarie statistiche e indagini a livello nazionale svizzero, ad esempio all'interno delle statistiche sulle condanne penali, che individuino esplicitamente le condanne per abusi sui minori.

Nel campo d'azione 5:

8. Tutti i fornitori di servizi devono essere obbligati a cercare attivamente, sulle loro piattaforme, foto o video con contenuti pornografici, ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 e 5 CP. Se costoro hanno



individuato tali contenuti, devono segnalarli immediatamente all'UFCOM e a Fedpol e poi cancellarli.

9. Il Consiglio federale deve emanare norme per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dall'utilizzo dei servizi di telecomunicazione. Deve obbligare i fornitori di servizi a informare i loro clienti sulla tutela dei bambini e degli adolescenti nel settore delle telecomunicazioni.

Nel campo d'azione 6:

10. La Confederazione deve sviluppare un corpo di polizia federale dotato di un potente equipaggiamento per combattere la cyber-pedocriminalità, che sia fortemente interconnesso sia a livello internazionale, che europeo e nazionale. La Confederazione deve mettere a disposizione dei Cantoni i mezzi per sostenerli nelle loro operazioni di infiltrazione indipendenti dai sospetti. Vi deve essere una sinergia tra le risorse destinate alla lotta contro la cyber-pedocriminalità. NEDIK deve riferire in modo trasparente e continuo sull'utilizzo dei fondi e sul successo dell'attività investigativa.
11. È necessaria una strategia nazionale che precisi il coordinamento delle operazioni di infiltrazione intercantonali indipendenti dai sospetti e il sostegno degli organi cantonali secondo la legge sugli uffici centrali. Questa strategia dovrebbe, inoltre, individuare le modifiche legislative necessarie per combattere la cyber-pedocriminalità, ad esempio nel settore della crittografia end-to-end (riguardante la protezione dei dati) o tramite l'istituzione di un servizio di segnalazione non statale.
12. È necessario istituire servizi di segnalazione indipendenti relativi alle immagini di abusi sui minori.²⁸

Nel campo d'azione 7:

13. Le autorità pubbliche devono intensificare gli sforzi per prevenire la violenza sessuale sui bambini online, in modo sistematico e con risorse adeguate. L'ampia opinione pubblica deve essere ulteriormente sensibilizzata verso il problema. I genitori, gli insegnanti e le altre persone che prestano assistenza devono essere sistematicamente informati e formati. I bambini vengono

²⁸ In linea generale, il Consiglio federale ritiene utili i servizi di segnalazione privati; cfr. la risposta del Consiglio federale del 2 settembre 2020 all'interpellanza 20.3804 Romano "Servizio di segnalazione in caso di sospetta violenza sessuale contro i bambini via internet". Nel 2019 il Parlamento svizzero ha effettuato la revisione della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) e ha stabilito la collaborazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione con i servizi di segnalazione e le autorità di polizia per combattere le immagini di abusi sui minori: art. 46a LTC, cfr. FF 2019 2619. Il Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.



incoraggiati nella loro competenza mediatica e sessuale e imparano, in particolare, a gestire con cura i dati personali e le immagini.

14. Devono essere potenziati i programmi di prevenzione, in modo che tutte le persone con tendenze pedosessuali abbiano un servizio di supporto a cui rivolgersi e sia possibile così prevenire i crimini.²⁹

Le misure richieste devono essere adottate il più rapidamente possibile.

²⁹ Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale dell'11 settembre 2020 "Offerte di prevenzione per persone con interessi sessuali nei bambini" in adempimento dei postulati Rickli Natalie 16.3637 e Jositsch Daniel 16.3644 "Progetto di prevenzione 'Kein Täter werden' in Svizzera" del 12 settembre 2016, disponibile (in tedesco) su <<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/62852.pdf>>.